

COMUNE DI GROSSETO (PROVINCIA DI GROSSETO)  
APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E/O STAMPA DI  
PRODOTTI TIPOGRAFICI DEL COMUNE DI GROSSETO.  
ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UN UNICO OPERATORE  
ECONOMICO

CIG. 7700354524.

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N. \_\_\_\_\_

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_) nella  
Residenza Municipale del Comune di Grosseto, in  
Piazza Duomo n. 1, avanti a me, **RUGGIERO DR. ANGELO**  
Segretario Generale del Comune di Grosseto,  
autorizzato a rogare gli atti di interesse del  
Comune, in forma pubblica amministrativa anche con  
modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice  
Amministrazione Digitale) D.Lvo n. 82/2015 e ai  
sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n.  
267/2000, giusto Provvedimento di Incarico da parte  
del Sindaco n. 219 del 25/08/2016, sono comparsi i  
Signori: **1)** ----- , nato a ----- (--) il  
-----, Dirigente del Settore -----  
--- del Comune di Grosseto (C.F. 00082520537),  
domiciliato per la carica ove appresso, il quale  
interviene esclusivamente nel nome, per conto e  
nell'interesse del Comune medesimo con sede in  
Grosseto piazza Duomo n. 1, in esecuzione degli

artt. 33 e 34 dello Statuto Comunale e del Provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/09/2016.

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_, come da documento della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ estratto dal Registro Imprese in data \_\_\_\_\_ agli atti d'ufficio, seppure non allegato.

**(in caso di procura speciale)** Rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di procuratore speciale conferita con atto a rogito del notaio Dr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ numero di Rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; **(oppure)** conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all'originale è conservata agli atti dell'Amministrazione **(in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese)** La Società \_\_\_\_\_ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese **(in seguito indicato come "Raggruppamento")** costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e le altre società: - \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, mandante; - \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, mandante; giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pubblico)

Dr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Rep.  
e n. di Racc. \_\_\_\_\_, che in copia è  
conservata agli atti del fascicolo. I predetti  
intervenuti, della cui identità personale e capacità  
giuridica io, segretario rogante sono certo,  
indagata la volontà delle parti, le stesse,  
premettono quanto segue: - che con determinazione  
dirigenziale n. 2272 del 23/11/2018 si stabiliva di  
addivenire all'affidamento del servizio di  
riproduzione e/o stampa di prodotti tipografici del  
Comune di Grosseto, da aggiudicare secondo il  
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co.  
4 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e  
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36  
c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa  
manifestazione d'interesse, svolta in modalità  
telematica, per la conclusione di accordo quadro in  
conformità all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ; - che in  
seguito all'esito della procedura conclusasi con il  
Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ approvato con  
determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace,  
debitamente pubblicata sulla sezione  
"Amministrazione Trasparente" del sito Internet del  
Comune sotto "Bandi di Gara e Contratti" - Atti  
delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti  
aggiudicatari distintamente per ogni procedura -  
"Esiti procedure e aggiudicazioni", si provvedeva  
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla  
Società (**oppure**) al Raggruppamento Temporaneo

d'Imprese costituito da \_\_\_\_\_  
(mandataria) e da \_\_\_\_\_ (mandante),  
\_\_\_\_\_ (mandante) , che ha formulato  
un'offerta economica pari ad € \_\_\_\_\_ esclusa  
Iva di legge, in ribasso rispetto al prezzo posto a  
base di gara di € 50.000,00 IVA esclusa; - che  
l'Amministrazione provvederà a stipulare un Accordo  
Quadro per l'importo massimo di € 50.000,00 esclusa  
Iva di legge .

La suddetta somma risulta finanziata sul Capitolo  
\_\_\_\_\_ (imp. n. \_\_\_\_\_), giusta determinazione  
dirigenziale n. \_\_\_\_\_; - che è altresì stata  
verificata la permanenza della regolarità  
contributiva **della/e** Società ai fini della stipula  
del presente contratto e l'insussistenza in capo  
alla **Società/alle** società che costituiscono il  
Raggruppamento di cause ostative a contrattare con  
la pubblica amministrazione; - che la **Società/il**  
**Raggruppamento ha/hanno** costituito cauzione  
definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il  
presente atto; - che si è stabilito di addivenire  
oggi alla stipula del presente contratto in forma  
pubblica amministrativa. Il Dirigente del Comune di  
Grosseto Dr. .... attesta che per l'appalto  
in oggetto non sussiste, ai sensi e per gli effetti  
del D.P.C.M. del 24/12/2015, la Convenzione CONSIP  
relativa al servizio di che trattasi e che la  
procedura è stata effettuata sulla piattaforma  
Telematica della Regione Toscana (START),

alternativa al catalogo del MEPA; - che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 lettera e) del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00; - che l'affidatario ha sottoscritto il **Patto di Integrità** predisposto dal Comune di Grosseto, il quale ai sensi di legge viene allegato al presente contratto, **allegato sub "A"**; - che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'affidataria - sottoscrivendo il presente contratto - attesta, a pena di nullità, che **sia la mandataria che la società mandante/società non hanno/ha** concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; laddove si verifici il presunto o successivo impiego dei suddetti ex dipendenti, oltre alla nullità del contratto sarà applicato il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione delle società per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati a essi riferiti. Il Dirigente ed il Segretario Generale dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza, che impongono un

dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente contratto in capo ai sottoscritti. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo, non si applica al presente appalto, affidato con procedura negoziata, secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. Le parti dichiarano altresì che il presente contratto viene debitamente pubblicato integralmente sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Comune sotto "Bandi di Gara e Contratti" - Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura - Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti. Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti come sopra comparsi e costituiti, previa ratifica e conferma della sopra indicata narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso. **ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO** - Il Comune di Grosseto conclude con la società \_\_\_\_\_, che accetta, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art.54

co.4 let.a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii per il servizio di riproduzione e/o stampa di prodotti tipografici del Comune di Grosseto, indicati **nell'Allegato 1 - Scheda stampati** (allegato sub "--") ed in uso presso vari uffici e servizi comunali, comprensivo delle operazioni di consegna.

Detto appalto di servizio viene affidato per l'importo massimo, il cui raggiungimento non è garantito, di € 50.000,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 61.000,00.

Entro il limite di spesa di € 50.000,00 Iva esclusa spetta pertanto all'Amministrazione Comunale stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, la tipologia ed il quantitativo del materiale da ordinare; pertanto l'Amministrazione sarà libera di ordinare la stampa e/o la riproduzione anche solo di alcune delle tipologie di stampati elencati **nell'Allegato 1 - Scheda stampati**, così come anche la stampa e/o riproduzione di nuove tipologie di stampati sulla base dell'effettivo fabbisogno maturato dagli uffici e servizi comunali, fermi rimanendo i prezzi unitari offerti in sede di gara. La Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento dell'importo sopra indicato e all'affidatario verrà erogato l'importo delle singole forniture richieste secondo i prezzi unitari che saranno offerti all'interno del **Dettaglio economico (allegato sub "--"** al presente contratto). L'impresa non avrà alcun

diritto di pretendere sovrapprezzi nessun genere, per aumento del costo del materiale, manodopera e per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta.

**ART. 2 - MODALITA' DELL'APPALTO** - Il presente contratto realizza un accordo quadro a termini e condizioni fisse, ai sensi dell'articolo 54 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Trattandosi di un accordo quadro a condizione fisse, non saranno richieste successive offerte migliorative alla Società ma, di volta in volta, l'Amministrazione invierà un buono d'ordine alla Società per eseguire i servizi oggetto dell'appalto a favore dell'Ente; ciascun affidamento effettuato nella vigenza contrattuale verrà identificato con un proprio CIG derivato.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dalla **Lettera d'invito** (allegato sub "---"), dal **Dettaglio Economico** (allegato sub "---"), dall'**Allegato 1 - Scheda stampati** (allegato sub "--"), dall'**Allegato 2 - specifiche tecniche sovrastampe** (allegato sub "---").

Gli stampati dovranno essere consegnati secondo le seguenti modalità:

- i modelli A4, in confezioni da 500 fogli avvolti in pellicola trasparente;

- i formati superiori, in confezioni da 200 fogli avvolti in pellicola trasparente;
- i blocchi, in confezioni da 10 avvolti in pellicola trasparente recante il numero progressivo della confezione rispetto alla numerazione interna dei blocchi stessi;
- per i tipi di stampato non compresi in quelli sopra citati la confezione dovrà garantire idonea facilità di movimentazione e protezione del prodotto.

Le prestazioni ( ad eccezione delle sovrastampe, per le quali i tempi di consegna sono indicati di seguito) , comprensive di consegna, dovranno essere espletate entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi (escluso il sabato) decorrenti dall'ordinativo d'acquisto da parte di questa Direzione - Servizio Provveditorato, effettuabile anche a mezzo fax. La consegna dovrà avvenire presso il Magazzino Economale sito in Via Civitella Paganico 2, durante l'arco temporale 08,00 - 12,30 dal lunedì al venerdì.

Esclusivamente per quanto riguarda le specifiche tecniche e modalità di svolgimento del servizio in relazione alle **sovrastampe** il contenuto del testo e l'impostazione grafica saranno trasmessi a mezzo posta elettronica alla ditta aggiudicataria, la quale provvederà alla relativa stampa, previa visione e approvazione della bozza da parte dell'ufficio. Prima della produzione definitiva delle sovrastampe, la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la bozza avente tutte le

caratteristiche del prodotto finale e non potrà dar corso al lavoro senza aver ottenuto il "Visto: si stampi" dal Servizio Cultura del Comune di Grosseto. La consegna delle sovrastampe deve avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o in altri orari da concordarsi preventivamente con il Servizio Cultura del Comune di Grosseto. Il materiale consegnato verrà verificato da parte del personale del Servizio Cultura del Comune di Grosseto ed eventualmente contestato in forma scritta a mezzo posta elettronica entro 24 ore dal ricevimento.

Le consegne delle sovrastampe da parte della ditta aggiudicataria devono essere effettuate **entro due giorni** dal ricevimento dei materiali, presso la sede del teatro comunale in Grosseto via Mazzini o la sede del Servizio Cultura del Comune di Grosseto (attualmente in Grosseto via Colombo n.5- piano 3°), a seconda di quanto indicato nella comunicazione dell'ufficio al momento dell'approvazione per la stampa. La consegna deve essere effettuata obbligatoriamente al piano e all'ufficio indicato nella richiesta, senza che ciò in nessun caso e per nessun motivo comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale di Grosseto.

Tutti i colli dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi.

(*in caso di raggruppamento*) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite dalla \_\_\_\_\_ (Capogruppo) per la quota del \_\_\_\_\_ relativa \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (Mandante) per la quota del \_\_\_\_\_ relativa \_\_\_\_\_.

**ART. 3 DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO** - Il presente contratto ha la durata di **48 mesi** (con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto), ovvero fino ad esaurimento dell'importo massimo contrattuale.

Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere alla Società la proroga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi. Nel predetto periodo, l'affidatario ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni.

**ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO** - Per lo svolgimento del presente contratto, le parti, consensualmente e di comune accordo, pattuiscono che il Comune di Grosseto corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo massimo, il cui raggiungimento non è garantito, di € 50.000,00 al netto dell'I.V.A. di legge e sarà onere dell'Amministrazione Comunale provvedere al versamento dell'I.V.A. in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 - lett. b) della Legge n. 190/2014. Le fatture a seguito di verifica positiva del servizio effettuato, potranno essere predisposte con cadenza ----- e trasmesse in

modalità elettronica al Comune con invio al seguente codice univoco: **UF0NOB**, rilasciato dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni al Comune di Grosseto a cui corrisponde l'ufficio centrale di fatturazione denominato Uff\_eFatturaPA. I pagamenti delle fatture saranno disposti dal Comune, soltanto dopo aver verificato la regolarità contributiva sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura come sopra, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n. 231/2002 e s.m.i.; decorso tale termine, le parti pattuiscono il versamento dei soli interessi previsti all'art. 5 del suddetto D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della **Società/Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto**, l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto comunque salvo, per la liquidazione delle varie fatture, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e quindi l'assoggettamento alle ritenute da operarsi ai sensi dell'art. 30 comma 5. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: **Accordo quadro in conformità all'art.54 del D. Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di riproduzione e/o stampa di prodotti**

**tipografici del Comune di Grosseto - CIG 7700354524;**

le fatture dovranno inoltre riportare il **CIG derivato** che sarà di volta in volta acquisito dall'Amministrazione in relazione a ciascun buono d'ordine. Il Legale Rappresentante contraente prende atto ed approva che i pagamenti di tutte le somme relative al presente atto saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Grosseto esclusivamente presso il conto o i conti dedicati, che verranno comunicati al Comune nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e delle successive modifiche ed integrazioni, comprese eventuali disposizioni, circolari e linee guida emanate da organi e Autorità competenti al riguardo. Il contraente in ordine al presente contratto (Codice CIG: **7700354524.**), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 già citato, con la presente clausola assume gli obblighi e l'impegno a svolgere regolarmente e puntualmente ogni attività connessa agli adempimenti previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari e ad ogni altra disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente nonché subappaltatore ove presente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente contratto, ai sensi dei comma 8 e 9 bis dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata ed anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge n. 136/2010. **ART. 5 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE**

**DALL'ESECUTORE** - Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. **ART. 6 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO -**

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'affidataria si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC dell'affidataria è \_\_\_\_\_. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

**ART. 7 MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE** - Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere

all'appaltatore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

**ART. 8 DIRETTORE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA**

**SOCIETA'** - Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, si individua: - Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione Dr. -----; - la \_\_\_\_\_, quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società. In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità.

**ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI -**

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società nelle modalità previste dalla Lettera d'invito, allegato sub "----", dall' Allegato 2 - specifiche tecniche sovrastampe (allegato sub "---"). È inoltre facoltà del Direttore di esecuzione eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto e relativi documenti allegati e richiamati. Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in

evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fattura. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 16 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali. **ART. 10 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO - (*in caso non fosse presente il subappalto*)** Nell'ambito del presente appalto non è ammesso il subappalto, in ogni caso, ove l'affidatario non rispettasse tale divieto, ciò non potrà esimere la medesima dalla responsabilità di cui all'art. --- e senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa

da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con nullità dell'atto di cessione. (**oppure in caso fosse presente il subappalto**) L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del \_\_\_\_\_, la seguente prestazione: \_\_\_\_\_. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta, purché: - tale facoltà sia prevista espressamente negli atti di gara o procedura negoziata anche limitatamente a singole prestazioni; - all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo alla terna dei subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi

oggetto di subappalto. Nel caso di pagamento tramite l'appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori. Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al punto precedente entro il predetto termine la Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con nullità dell'atto di cessione. **ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO** - È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: **7700354524**.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo ---.

**ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

- L'affidataria è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. La società è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della

categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società Contraente, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. La società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Contraente restandone sollevata l'Amministrazione. La società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali viene a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. La società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai

sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008. **ART.**

**13 - CAUZIONE DEFINITIVA** - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la società/Raggruppamento, come sopra costituito, ha depositato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, della compagnia \_\_\_\_\_ Assicurazioni a favore dell'Amministrazione nell'interesse del Raggruppamento stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_. **(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)** L'importo è ridotto del 50% in quanto l'affidatario è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato \_\_\_\_\_ presentato in copia e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione. **(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)** L'importo della cauzione è ridotto del 20% in quanto la società/Raggruppamento è in possesso del Certificato del \_\_\_\_\_, così come risulta dalla documentazione presentata in copia e conservato agli atti dell'Amministrazione. L'originale della cauzione definitiva sopra indicata è conservata agli atti del fascicolo del contratto. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto

dall'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In caso di applicazione di penali resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sui corrispettivi dell'affidatario in occasione del pagamento della prima fattura mensile in scadenza, ove ciò non risulti possibile anche sulla garanzia fidejussoria. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

**ART. 14 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI** - L'affidataria ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in

proprio l'eventuale lite. L'affidatario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

**ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE** - la Società ha stipulato con la compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ polizza n° \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ per responsabilità civile verso terzi RCT con un massimale dedicato unico RCT/O pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro; la suddetta polizza si estende anche a danni o lesioni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni da questa prevista, cagionati ai prestatori dipendenti e parasubordinati (compreso il decesso) e l'estensione per malattie professionali. Per l'intera vigenza contrattuale l'affidataria è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali

assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, l'affidatario, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

In ogni caso nella polizza dovrà essere esplicitato che la stazione appaltante è considerata terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti.

Inoltre la polizza, se non già comprese, dovrà coprire espressamente le seguenti estensioni di garanzia, oltre a quelle già previste nel contratto:

- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti;
- danni ai locali ed alle cose di terzi, consegnate e non, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi, anche se ubicati all'aperto, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere;
- per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere;
- estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'azienda aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008;
- Nel caso in cui la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico della ditta assicurata.

**ART. 16 PENALI E RISOLUZIONE - Penali -**

L'Amministrazione fa pervenire all'affidatario a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte.

Qualora i prodotti tipografici non corrispondano, anche solo parzialmente, a quanto ordinato e/o previsto dalla documentazione di gara, l'Amministrazione contesta detta difformità, a mezzo PEC, all'impresa, la quale dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese, entro i termini stabiliti da questa Amministrazione, a tutte le sostituzioni necessarie affinché la fornitura risulti conforme a quanto richiesto. Il materiale consegnato verrà verificato da parte del personale incaricato dal Comune di Grosseto. Qualora le sostituzioni non avvengano o non possano avvenire in

tempo utile l'Amministrazione e comunque in caso di ritardo delle operazioni oggetto dell'appalto, ovvero per qualsiasi altro incisivo inadempimento, fatte salve cause di forza maggiore, si procederà all'applicazione di una penale di Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo/per ogni inadempimento. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture o anche, in caso di incapienza, tramite escussione della cauzione prestata.

L'applicazione della penale non esonera l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere inoltre all'Impresa i maggiori eventuali danni derivanti dalla mancata fornitura nei termini. Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Contraente, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto. L'accettazione della merce non solleva l'impresa dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questa circostanza seguirà comunicazione di reso e

sostituzione della merce. *Risoluzione* - Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door); - qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, resta ferma la disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e quindi l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. **ART. 17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA EX ART. 1 L. n. 135/2012** - Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ove venga attivata da CONSIP o dalle centrali di committenza regionale la convenzione relativa al presente servizio prevista dall'art. 1 della Legge n. 135/2012 e si preveda in essa condizioni economiche vantaggiose per il Comune di Grosseto; in tal caso però il soggetto esecutore del presente contratto potrà presentare al Comune di Grosseto, entro e non oltre giorni trenta dalla comunicazione con racc. A.R. da parte del Comune stesso circa la sussistenza della citata condizione, un adeguamento del corrispettivo in modo che risulti inferiore a quello indicato nella intervenuta convenzione. Le Amministrazioni infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 della legge n. 135/2012, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di fornitura di beni e servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da

Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tenuto conto della citata normativa - già presente al momento della stipula - il contraente dichiara che la stessa è ben conosciuta e che sottoscrive il presente contratto con la suddetta condizione risolutiva e diritto di recesso, collegati alla eventuale futura presenza di convenzioni per la esecuzione dell'appalto in oggetto, economicamente migliorative per il Comune di Grosseto. Tale condizione e clausola di recesso sono ritenute essenziali dall'Amministrazione di Grosseto per lo svolgimento del presente appalto ed espresso giustificato motivo di interesse pubblico sopravveniente anche per il contraente, senza quindi alcuna rifusione, indennizzo e quant'altro nei suoi confronti, in deroga all'art. 1671 c.c. anche per le

prestazioni che non verranno eseguite e/o per il mancato guadagno, fatte salve le norme di legge vigenti al momento dell'esercizio della procedura di recesso. **ART. 18 - RECESSO CONTRATTUALE -**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite. L'affidatario rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Non è ammesso all'affidatario di recedere dal contratto data la particolarità della prestazione.

**ART. 19 - FORO COMPETENTE -** Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, è di competenza esclusiva del Foro di Grosseto. **ART. 20**

**- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -** Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà

revocata a completamento dell'appalto. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al

decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"; - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate. **ART. 21 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE** - Tutte le spese relative al presente contratto e ad esso conseguenti (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n. 131. L'imposta di bollo sul presente contratto è assolta secondo l'autorizzazione prot. n. 6491 del 28.02.2013 del competente Direttore Territoriale dell'Agenzia dell'Entrate di Grosseto, mediante versamento con modello fiscale F23. La registrazione del presente contratto avverrà, a cura del Segretario Generale, sulla base della Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana del 31/01/2013, intitolata "Registrazione dei contratti redatti in formato elettronico - ulteriori indicazioni", ove si specifica che: "La registrazione di tali contratti avviene con la produzione ad ufficio della copia

certificata conforme e l'attestazione dell'avvenuta registrazione avviene con la consegna della copia della richiesta di registrazione (Mod. 69) integrata con gli estremi di registrazione, comprensiva dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti come da Circolare n. 226/E del 06 Dicembre 2000". Pertanto, non avendo necessità l'ufficio di acquisire l'originale dell'atto, per la registrazione è sufficiente presentare: 1) Modello F23, contenente il pagamento non solo dell'imposta di registro, ma anche l'imposta di bollo assolta per l'originale in possesso dell'Ufficiale Rogante; 2) una copia analogica in bollo dichiarata conforme dall'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che sarà trattenuta negli archivi dell'ufficio; 3) Modello 69, in doppio originale di cui una sarà conservata dall'Ufficio con l'attestazione degli estremi di registrazione e degli importi liquidati e versati". E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso cognizione. Il presente contratto da me rogato, in forma analogica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, viene sottoscritto in mia presenza con le seguenti modalità: il Sig. \_\_\_\_\_ e il Dr. \_\_\_\_\_, entrambi con firma digitale acquisita digitalmente, ai sensi

dell'art. 1 comma 1 lettera f) D.Lgs. n. 82/2005. In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato, costituisce l'originale e viene, a mia cura e sotto la mia responsabilità, conservato presso il servizio SED del Comune. Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, occupa n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) facciate a video per intero e la \_\_\_\_\_ fino qui.-----

IL DIRIGENTE (F.to: in modalità elettronica)-----

LA SOCIETA' (F.to:in modalità elettronica)-----

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to: in modalità elettronica)-----